

Associazione Archeologica Odysseus APS

STATUTO

ARTICOLO 1 (denominazione e sede)

Si è costituita una Associazione, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, denominata "Associazione Archeologica Odysseus APS", da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale in via Costeggio 13 - 58045 Casale di Pari (GR), avente come scopo prevalente: lo studio, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio archeologico, storico-artistico, sociale e naturalistico; inerenti soprattutto i territori delle province di Grosseto e di Siena. L'Associazione può aprire sedi distaccate e operare su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 2 (scopo, finalità e attività)

L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica, non ha scopo di lucro, non appartiene a movimenti o partiti politici, è aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, a sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare:

- individuare, proteggere e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, storico, ambientale e culturale;
- condurre attività di ricognizione e di tutela, di scavo archeologico, di restauro, di gestione di monumenti e aree archeologiche, di recupero ambientale;
- collaborare alle iniziative di scavo e di ricerca con le Soprintendenze, con le Università, con gli Enti pubblici e privati;
- collaborare con enti pubblici e privati per la riqualificazione e il miglioramento urbanistico, ambientale e della accessibilità informatica e tecnologica;
- organizzare gite, escursioni, riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, anche aperti a terzi, in sedi pubbliche o private, su temi di interesse specifico e/o generale;
- organizzare manifestazioni culturali che prevedano al loro interno la somministrazione di alimenti e bevande purché in via strumentale agli scopi dell'Associazione;
- istituire servizi e uffici di informazione turistica;
- progettare e realizzare attività: didattiche, artistiche, di utilità sociale, culturali e per il turismo;
- promuovere: studi, ricerche, prodotti tipici e artigianato locale;
- ideare, allestire e dirigere mostre e musei;
- collaborare per progetti specifici con istituzioni, con altre associazioni e con i privati;
- pubblicizzare le proprie iniziative attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e di informazione;
- fare produzione editoriale e pubblicare: materiali raccolti, elaborazioni, saggi, studi, cataloghi, dépliant, libri, CD, ecc.;
- l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione, strettamente connessa e/o accessoria a quelle statutarie, ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può gestire risorse economiche derivanti da collaborazioni con le università e con altri enti pubblici o privati, purché in linea con gli scopi statutari.

L'Associazione può creare al proprio interno gruppi di lavoro aventi scopi compatibili con la stessa.

ARTICOLO 3

(ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

(diritti e obblighi degli associati)

L'Associazione ha le seguenti categorie di Soci:

- Fondatori
- Ordinari

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione (vedere Atto Costitutivo). Per il resto hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti quelli interessati agli scopi dell'Associazione che vengono ammessi a farvi parte. Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo, come da articolo 3 del presente Statuto, che decide sull'accoglimento della domanda.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione purché in regola con la quota associativa. La quota deve essere pagata entro la scadenza riportata nella tessera personale e comunque non oltre il 31 di dicembre successivo, pena il decadimento dalla condizione di Socio e da qualsiasi carica ricoperta.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e alla approvazione del programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 (perdita della qualifica di associato)

La qualifica di Socio si perde per recesso, per decesso e per esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. I Soci che riportano condanne penali, anche in primo grado di giudizio, o perdono la capacità civile per reati comuni, che contravvengono gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrecano danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o compiono atti che ledono l'onorabilità o che siano incompatibili con l'indirizzo e gli scopi della stessa, possono essere esclusi dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni ed eventualmente chiedere il parere vincolante dell'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.

Gli associati che hanno cessato la loro appartenenza all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 (organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Per raggiungere lo scopo l'Associazione può avvalersi dell'opera di un Comitato Scientifico, i cui componenti possono essere Soci, ma non possono essere membri del Consiglio Direttivo. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo fino a un massimo di 15 persone. I componenti del Comitato Scientifico non possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se non su esplicita richiesta dello stesso e comunque, non hanno diritto di voto o potere decisionale nell'ambito del Consiglio Direttivo, ma soltanto parere propositivo.

ARTICOLO 7 (l'Assemblea dei soci)

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci Fondatori e Ordinari, purché non abbiano perso la qualifica di Socio come recita l'art. 5 del presente Statuto, purché abbiano pagato la quota associativa entro la data di scadenza impressa sulla propria tessera e purché siano iscritti all'Associazione da almeno un mese. È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. Ogni associato è titolare di un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o, su richiesta scritta indirizzata al Presidente, da almeno 1/10 dei soci. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno cinque giorni mediante: affissione nei luoghi pubblici e/o comunicazione scritta e/o posta elettronica e/o sms/whatsapp. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali dell'Assemblea devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

All'Assemblea spettano le seguenti prerogative:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati nei casi previsti dall'articolo 5 del presente Statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera su qualsiasi argomento all'ordine del giorno sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sul trasferimento della sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, in proprio o per delega, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea può sfiduciare il Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci. Se il Consiglio Direttivo viene sfiduciato, l'Assemblea deve indire nuove elezioni da svolgersi entro un mese.

ARTICOLO 8 **(il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- tiene i rapporti con enti pubblici/privati e con altre associazioni aventi comuni interessi;
- amministra il patrimonio sociale;
- stabilisce le quote associative e gli eventuali contributi a carico dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 fino a un massimo di 9 componenti che vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. È consentito ai consiglieri di intervenire al Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità del consigliere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente e su richiesta di almeno tre consiglieri.

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9 **(il Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica tre anni salvo dimissioni o eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli associati.

Il Presidente ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, esercita il

potere di vigilanza e di coordinamento sulla gestione e sull'amministrazione, è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione, adotta in caso d'urgenza i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all'Associazione, sottoponendoli, prima possibile, a ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento subentra, con uguali funzioni e prerogative, il Vicepresidente ed in caso di impedimento o assenza di questi subentra, con uguali funzioni, il Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 10 **(patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 11 **(divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12 **(risorse economiche)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi e/o finanziamenti di enti locali, istituzioni pubbliche, istituti di credito, privati, ecc.;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolte fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore;
- entrate derivanti da attività commerciali/produttive marginali, organizzate per raggiungere gli scopi statutari.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- da eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dalle quote sociali ed elargizioni dei propri soci;
- da lasciti o successioni;
- dai proventi delle proprie iniziative.

ARTICOLO 13 **(bilanci consuntivo e preventivo)**

L'Associazione deve redigere il bilancio consuntivo con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il mese di aprile e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo predispone anche il bilancio preventivo che viene approvato dalla Assemblea entro il mese di dicembre. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14 **(libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da recapitare al Consiglio Direttivo o al Presidente, attraverso posta convenzionale o per mail, agli indirizzi dell'Associazione.

ARTICOLO 15 **(volontari)**

Tutti i Soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese eventualmente sostenute per conto dell'Associazione.

I Soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche attraverso autocertificazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 16

(lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 17

(scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

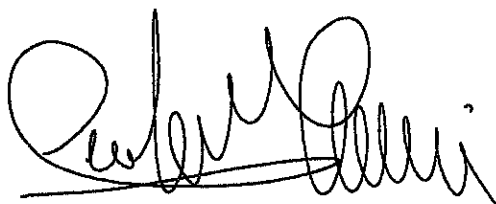
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità degli associati. L'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato o comunque reso noto ai Soci, almeno 30 giorni prima dalla data di convocazione. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 18

(rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente Andrea Marcocci



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGR UT GROSSETO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3121
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/10/2020 REGISTRATO IL 02/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3003121

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92059590536 ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA "ODYSS
ID. TELEMATICO: TZN20L003121000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92059590536

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

